

*Ordinanza n. 10556 del 25 giugno 2012 (ud. del 18 aprile 2012) della Corte Cass., Sez. civ. VI – trib.*

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 54/5/10, la CTR della Puglia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari (*OMISSIS*), avverso la sentenza di prime cure con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da XXXXX nei confronti dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l'anno 2004. Il giudice di appello riteneva, invero, che a fronte dei parametri presuntivi di reddito di cui agli studi di settore, utilizzati dall'amministrazione, il contribuente non avesse fornito alcuna prova concreta in ordine allo scostamento dei ricavi dichiarati dai risultati dell'applicazione dei predetti studi di settore. Avverso la sentenza n. 54/5/10 ha proposto ricorso per cassazione il XXXXX, articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 331 del 1993, art. 62 *sexies*, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. L'amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

A parere del relatore, entrambi i motivi di ricorso - che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente - appaiono manifestamente infondati.

Va osservato, infatti, che - vertendosi, nella specie, in materia di accertamento analitico - induttivo - devono trovare applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, L. n. 331 del 1993, art. 62 *sexies* e L. n. 549 del 1995, art. 3, che prevedono la possibilità per l'amministrazione di utilizzare, ai fini della rettifica delle dichiarazioni del contribuente, la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore. Orbene - in via di principio - detta procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “*standards*” in sé considerati, dovendo i suddetti parametri standardizzati giocoforza essere personalizzati con riferimento ai dati relativi all'attività svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti in concreto da quest'ultimo in esito al contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente con il medesimo, a pena di nullità. Sul contribuente incombe, tuttavia, l'onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonché di provare - sia in sede amministrativa, che dinanzi al giudice tributario di merito - la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà dell'attività economica esercitata, che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui è applicabile lo “*standard*” prescelto dall'amministrazione finanziaria (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 26635/09, Cass. 4148/09, Cass. 12558/10).

Ebbene, nel caso di specie, l'amministrazione - una volta accertato induttivamente, alla stregua degli elementi presuntivi risultanti dagli studi di settore, il reddito di impresa dichiarato dal contribuente - ha, altresì, correttamente tenuto conto dei rilievi mossi dal

medesimo, nel previsto contraddittorio in sede amministrativa, in ordine al parametro applicato in relazione all'attività in concreto svolta.

Per converso, il XXXXX - sul quale incombeva il relativo onere - non ha fornito ulteriori elementi specifici di riscontro della fondatezza delle proprie argomentazioni, svolte in sede giurisdizionale, essendosi limitato a dedurre, del tutto genericamente, la natura agricola del paese in cui il medesimo svolge la sua attività, e la presenza in esso di un grande supermercato.

Elementi questi, fra l'altro, smentiti, sul piano logico, dalla stessa grave incongruenza - della quale l'amministrazione finanziaria può, del pari, tenere conto, oltre ai risultati degli studi di settore (Cass. 16430/11) - tra i ricavi contabilizzati (E 455.553,00) ed il reddito di impresa dichiarato (Euro 9.464,00).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1°;

- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre ha depositato memoria la ricorrente. Considerato che il Collegio, premesso che il nome corretto del ricorrente - alla stregua di quanto dichiarato in memoria dal medesimo - è XXXXX, e non XXXXX, come risulta dalla relazione, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell'anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadita la correttezza, nella specie, dell'operato dell'amministrazione che, dopo accertato induttivamente, alla stregua degli elementi presuntivi risultanti dagli studi di settore, il reddito di impresa dichiarato dal contribuente, ha, altresì, correttamente tenuto conto dei rilievi mossi dal medesimo, nel previsto contraddittorio in sede amministrativa, in ordine al parametro applicato in relazione all'attività in concreto svolta, - che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.